REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/92 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 916/92 del Consiglio relativamente al trasferimento in Portogallo di 30 000 t di frumento tenero foraggero detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 916/92 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativo al trasferimento in Portogallo di 382 000 t di cereali detenuti da vari organismi d'intervento [5], in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando che in base al regolamento (CEE) n. 916/92 l'organismo d'intervento danese mette a disposizione dell'organismo d'intervento portoghese 30 000 t di frumento tenero foraggero da trasportare verso determinate destinazioni; che occorre fissare le modalità di applicazione di tale provvedimento;

considerando che l'organismo d'intervento portoghese non è stato in grado di dar seguito alle offerte presentate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1062/92 della Commissione [6]; che è opportuno pertanto fissare il nuovo periodo di presentazione delle offerte e adattare di conseguenza il termine per il trasferimento dei cereali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1062/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, la data del 31 luglio 1992 è sostituita dal 31 ottobre 1992.

2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima parte scade alle 13 del 7 luglio 1992.

Per i quantitativi non aggiudicati in base alle offerte pervenute il 7 luglio 1992 si procede ad una nuova aggiudicazione, il cui termine di presentazione delle offerte scade il 10 agosto 1992. »

3. All'articolo 3, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le offerte possono essere presentate a mezzo telex o telefax. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[4] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 4.
[6] GU n. L 112 del 30. 4. 1992, pag. 16.